Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/1379

16.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1379 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2025

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei certificati sanitari per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e per il trasporto di stallatico non trasformato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ([1]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, lettere a) e b), e l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 dispone che, durante il trasporto all'interno dell'Unione, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale o, se del caso, da un certificato sanitario. Inoltre gli operatori devono tenere i registri delle partite e i relativi documenti commerciali e certificati sanitari.

(2) I modelli del documento commerciale e del certificato sanitario per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni, nonché il periodo di conservazione dei registri, figurano nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ([2]).

(3) I registri e i relativi documenti devono essere conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti. Dato che il sistema elettronico esperto per il controllo degli scambi (Traces) ([3]) rilascia e registra le versioni elettroniche dei documenti commerciali e dei certificati sanitari, è opportuno esentare gli operatori dall'obbligo di tenere i documenti commerciali qualora li abbiano ottenuti mediante il sistema Traces. È altresì opportuno esentare gli operatori dall'obbligo di tenere i certificati sanitari per le partite di stallatico non trasformato qualora li abbiano ottenuti mediante il sistema Traces.

(4) Il modello di certificato sanitario per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni dovrebbe essere aggiornato in base al modello più recente di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ([4]).

([1]) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj.

([2]) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).

(5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) vieta lo spostamento verso l'Unione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari della Norvegia, nonché la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari degli Stati membri elencati nell'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, di tale regolamento. Al fine di garantirne il rispetto, detti divieti dovrebbero riflettersi nel documento commerciale.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj).

ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1) nell'allegato VIII, il capo III è così modificato:

a) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. I registri e i relativi documenti commerciali o certificati sanitari sono conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti.

Tale obbligo non si applica ai certificati sanitari per le partite di stallatico non trasformato e ai documenti commerciali per il trasporto all'interno dell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati rilasciati mediante il sistema TRACES.»;

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Modello di certificato sanitario e modello di documento commerciale

Modello di certificato sanitario per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate

UNIONE EUROPEA					INTRA
Parte I: descrizione della partita	I.1. **Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del		I.2. **Riferimento IMSOC** I.2a. **Riferimento locale** I.3. **Autorità centrale competente** I.4. **Autorità locale competente**		**CODICE QR**
	I.5. **Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		I.6. **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7. **Paese di origine** — Codice ISO del paese		I.9. **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8. **Regione di origine** — Codice		I.10. **Regione di destinazione** — Codice		
	I.11. **Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		I.12. **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13. **Luogo di carico**		I.14. **Data e ora della partenza**		
	I.15. **Mezzo di trasporto** ☐ Nave — ☐ Aeromobile ☐ Treno — ☐ Veicolo stradale Identificazione — ☐ Altro Documento		I.16. **Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese I.17. **Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. **Temperatura di trasporto** ☐ Ambiente		☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento	
	I.19. **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20. **Certificato come o per** ☐ Trasformazione — ☐ Trattamento — ☐ Lavorazione				

I.21.	☐ **Per il transito attraverso un paese terzo**				
	Paese terzo		Codice ISO del paese		
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero		
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero		
I.22.	☐ **Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	☐ **Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	☐ sì ☐ no
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	
I.30.	**Descrizione della partita**				
Codice NC	Specie	Regione di origine	Natura del prodotto	Peso netto	
Data di raccolta/di produzione		Categoria			
					Prova

UNIONE EUROPEA

Sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i sottoprodotti di origine animale di cui alla parte I:

(1) [II.1 I sottoprodotti di origine animale di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali detenuti:

(1) [abbattuti ai fini della prevenzione e del controllo di:

(1) [……(indicare il nome della pertinente malattia di categoria A) secondo le istruzioni dell'autorità competente conformemente al regolamento (UE) 2020/687 e sono destinati alla trasformazione mediante

(1) [i metodi da 1 a 5.]]]

(1) *oppure* [incenerimento.]]]

(1) *oppure* [coincenerimento.]]]

(1) *oppure* [……(indicare il nome della pertinente malattia emergente) secondo le istruzioni dell'autorità competente conformemente alle misure di emergenza adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429 e sono destinati alla trasformazione mediante

(1) [i metodi da 1 a 5.]]]

(1) *oppure* [incenerimento.]]]

(1) *oppure* [coincenerimento.]]]

(1) *oppure* [non sottoposti ad abbattimento da parte dell'autorità competente a fini della prevenzione e del controllo di malattie di categoria A o di malattie emergenti, detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di malattie animali conformemente

(1) [al regolamento delegato (UE) 2020/687,]

(1) *oppure* [a misure speciali temporanee di controllo delle malattie di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/429,]

(1) *oppure* [a misure di emergenza adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429,]

e i sottoprodotti di origine animale sono spostati da tale zona soggetta a restrizioni nel rispetto delle condizioni di cui ……..…… (2), ai fini

(1) [della trasformazione mediante i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo II, e in caso di insilaggio di sottoprodotti ottenuti da animali acquatici di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera K, del regolamento (UE) n. 142/2011.]]]

(1) *oppure* [della trasformazione o del trattamento mediante i metodi di cui all'allegato X, all'allegato XI o all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.]]]

(1) *oppure* [della produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.]]]

(1) *oppure* [della trasformazione in compost o biogas di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.]]]

UNIONE EUROPEA

Sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate

[1] *oppure* [II.1 I sottoprodotti di origine animale di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali selvatici di specie elencate trovati morti o abbattuti ai fini della prevenzione e del controllo di ……(*indicare il nome della pertinente malattia di categoria A*) secondo le istruzioni dell'autorità competente[3] conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 e sono destinati alla trasformazione mediante

[1] [i metodi da 1 a 5.]]

[1] *oppure* [incenerimento.]]

[1] *oppure* [coincenerimento.]]

Note

Conformemente alla dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

Il presente certificato sanitario è destinato ai movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate.
Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

— Caselle I.9 e I.11: cancellare la dicitura non pertinente.

— Caselle I.11, I.12 e I.16: numero di riconoscimento o di registrazione.

— Casella I.13: completare se diverso da «I.1. Speditore».

— Casella I.20: per la «trasformazione», il «trattamento» o la «lavorazione».

— Casella I.30: natura del prodotto: «i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687». Categoria: «Categoria 1», «Categoria 2» o «Categoria 3».

Parte II

[1] Cancellare le voci non pertinenti.

[2] Inserire il numero dell'articolo o degli articoli pertinenti, il titolo e la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'atto giuridico pertinente adottato dalla Commissione che stabilisce tali condizioni o il riferimento all'atto giuridico o alle istruzioni approvate e rese pubbliche dall'autorità competente che stabiliscono tali condizioni.

[3] Cfr. la legislazione speciale sulla prevenzione delle malattie trasmissibili.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

Modello di documento commerciale

Per il trasporto all'interno dell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009

UNIONE EUROPEA **Documento commerciale**

Parte I: informazioni relative alla partita spedita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Numero di riconoscimento o di registrazione Codice postale	I.2. N. di riferimento del documento I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento o di registrazione Tel.	I.6. Commerciante registrato Nome Numero di registrazione Indirizzo Codice postale Stato membro I.7.
I.8. Paese di origine Codice ISO . Regione di origine Codice	I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice
I.12. Luogo di origine Stabilimento ☐ Nome Numero di riconoscimento o di registrazione Indirizzo Codice postale	I.13. Luogo di destinazione Stabilimento ☐ Nome Numero di riconoscimento o di registrazione Indirizzo Codice postale
I.14. Luogo di carico	I.15. Data di partenza
I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione	I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento o di registrazione Indirizzo Codice postale Stato membro
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice della merce (codice NC) I.20. Quantità totale
I.21. Temperatura dei prodotti Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento ☐ Temperatura controllata ☐	I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo se prescritto dall'autorità competente e numero identificativo BIC del contenitore	I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per: alimentazione animale ☐ uso come alimenti per animali da compagnia ☐ fertilizzanti organici/ammendanti ☐ uso tecnico ☐ Partita soggetta alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 ☐ Olio di pesce/farina di pesce di categoria 3 con livelli eccessivi di diossine e/o di policlorobifenili (PCB) destinati alla detossificazione a norma del regolamento (UE) 2015/786 ☐	
I.26.	I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO
I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice	I.29.
I.30.	
I.31. Identificazione delle merci Numero di riconoscimento degli stabilimenti Specie Natura della merce Categoria Tipo di trattamento Impianto di fabbricazione Numero del lotto	

PAESE **Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: dichiarazione

II.1. Dichiarazione dello speditore

Il sottoscritto dichiara che

II.1.1. le informazioni di cui alla parte I sono corrette e veritiere;

II.1.2. sono state prese tutte le precauzioni al fine di evitare la contaminazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati con agenti patogeni e la contaminazione incrociata tra diverse categorie.

Note

Parte I

— Casella I.1: la persona fisica o giuridica che ordina il trasporto indicata nel documento prescritto dalla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978.

— Casella I.5: la persona fisica o giuridica alla quale è destinata la partita.

— Casella I.6 [se del caso]: nome, indirizzo e numero di registrazione del commerciante registrato.

— Caselle I.9 e I.11: se del caso.

— Caselle I.12 e I.13: numero di riconoscimento o di registrazione.

Nel caso di:

— prodotti soggetti alle disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, solo un impianto di immagazzinaggio, di incenerimento o di coincenerimento registrato a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, uno stabilimento o impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 oppure, nel caso dello stallatico, l'azienda agricola autorizzata di destinazione;

— olio di pesce o farina di pesce di materiali di categoria 3 destinati alla detossificazione a norma del regolamento (UE) 2015/786, indicare il numero di riconoscimento dell'impianto di destinazione a norma del regolamento (CE) n. 183/2005 o del regolamento (UE) 2015/786.

— Casella I.14: compilare se diverso da I.1. e I.12.

— Casella I.17: numero di registrazione o di riconoscimento del trasportatore effettivo. Se l'informazione è identica a quella della casella I.6, usare solo la casella I.17.

— Casella I.23: nel caso di trasporto in un contenitore, è obbligatorio indicare il numero completo di identificazione del contenitore («codice BIC»).

— Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale o da quello come fertilizzanti organici/ammendanti. I prodotti tecnici non possono essere utilizzati in mangimi, alimenti per animali da compagnia o fertilizzanti organici/ammendanti.

— Casella I.31:

Specie animale: per i materiali di categoria 3 e i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi. Scegliere fra: volatili, ruminanti, suidi, altri mammiferi, pesci, molluschi, crostacei, insetti (specie, se del caso), altri invertebrati, specie non ruminanti miste, specie miste comprendenti ruminanti.

PAESE **Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Natura della merce:	indicare un prodotto tra quelli compresi nel seguente elenco: «sottoprodotti apicoli», «prodotti sanguigni», «sangue», «farina di sangue», «residui della digestione», «contenuto del tubo digerente», «articoli da masticare», «farina di pesce», «interiora aromatizzanti», «gelatina», «ciccioli», «pelli», «proteine idrolizzate», «fertilizzanti organici/ammendanti», «alimenti per animali da compagnia», «proteine animali trasformate», «sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia», «alimenti greggi per animali da compagnia», «grassi fusi», «compost», «stallatico trasformato», «olio di pesce», «prodotti a base di latte», «prodotti a base di colostro», «fanghi di centrifugazione o di separazione risultanti dalla lavorazione del latte», «fosfato bicalcico», «fosfato tricalcico», «collagene», «prodotti a base di uova», «siero di equidi», «trofei di caccia», «lana», «peli», «setole di suino», «piume», «sottoprodotti di origine animale per la trasformazione», «prodotti derivati», «farine di carne e ossa», «carcasse», «stallatico», «derivati lipidici», «glicerina», «ex prodotti alimentari», «rifiuti di cucina e ristorazione», «olio da cucina usato», «pelli trattate», «substrati di coltivazione», «animali da compagnia morti», «equidi morti», «ex mangimi», "[natura dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati] miscelati con rifiuti non pericolosi [codice EURAL]», «uova», «sottoprodotti dei centri di incubazione», «embrioni, anche non in uova», «frass», «frass trasformato», «piume trattate», «setole di suino trattate».
Categoria:	specificare i materiali di categoria 1, 2 o 3. Nel caso di materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati come alimenti per animali, indicare la lettera dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 che si riferisce al sottoprodotto di origine animale in questione (ad esempio, articolo 10, lettera a), articolo 10, lettera b) ecc.). Nel caso di materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati in alimenti greggi per animali da compagnia, indicare «3 a)» o «3 b) i)» o «3 b) ii)» a seconda che si tratti dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera a), o all'articolo 10, lettera b), punto i) o ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Nel caso di pelli e prodotti da esse derivati, indicare «3 b) iii)» o «3 n)» a seconda che si tratti dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati di cui all'articolo 10, lettera b), punto iii), o all'articolo 10, lettera n), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tipo di trattamento: per le pelli trattate, indicare il trattamento: «a)» per le pelli essiccate; «b)» per le pelli salate secche o salate verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione; «c)» per le pelli sottoposte a salatura per almeno sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio. Per i materiali di categoria 1 e 2 descrivere il metodo di trasformazione. Indicare il metodo di trasformazione pertinente (scegliendo un metodo tra quelli da 1 a 5 elencati nell'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 o uno dei metodi alternativi indicati nell'allegato IV, capo IV, del medesimo regolamento) oppure un metodo di trasformazione per lo stallatico trasformato di cui all'allegato XI di detto regolamento e indicare la data della marcatura con trieptanoato di glicerina (GHT), se del caso.

PAESE **Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Per i materiali di categoria 3 destinati a essere utilizzati nei mangimi si rinvia alla relativa sezione dell'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011.

Per i prodotti derivati da materiali di categoria 3 destinati ad essere utilizzati nei mangimi, indicare il pertinente metodo standard di trasformazione:

a) un metodo tra quelli da 1 a 7 elencati nell'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 nel caso di proteine animali trasformate (PAP);

b) uno dei metodi alternativi indicati nell'allegato IV, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011 in caso di insilaggio; oppure

c) descrivere la natura e i metodi di trattamento elencati nell'allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011.

L'olio di pesce o la farina di pesce destinati alla detossificazione devono essere etichettati come «olio di pesce o farina di pesce con livelli eccessivi di diossine e/o di PCB a norma dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE destinati alla detossificazione in uno stabilimento riconosciuto a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009».

Le partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi devono essere etichettate come segue: «Richiami da caccia diversi da quelli vietati dall'allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 e originari della Norvegia».

Numero del lotto: indicare il numero del lotto o del marchio auricolare, se del caso.

Impianto di fabbricazione: nel caso di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi, indicare lo stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Parte II

— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato.

Firma

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

……
(firma della persona responsabile del luogo d'origine)

(nome in lettere maiuscole)

";

2) nell'allegato XI, capo I, sezione 1, il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Modello di attestato sanitario da aggiungere al documento commerciale:

UNIONE EUROPEA					INTRA
Parte I: descrizione della partita	I.1. **Speditore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del		I.2. **Riferimento IMSOC** I.2a. **Riferimento locale** I.3. **Autorità centrale competente** I.4. **Autorità locale competente**		**CODICE QR**
	I.5. **Destinatario** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		I.6. **Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome — N. di registrazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7. **Paese di origine** — Codice ISO del paese		I.9. **Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8. **Regione di origine** — Codice		I.10. **Regione di destinazione** — Codice		
	I.11. **Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		I.12. **Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13. **Luogo di carico**		I.14. **Data e ora della partenza**		
	I.15. **Mezzo di trasporto** ☐ Nave — ☐ Aeromobile ☐ Treno — ☐ Veicolo stradale Identificazione — ☐ Altro Documento		I.16. **Trasportatore** Nome — N. di registrazione/di autorizzazione Indirizzo Paese — Codice ISO del paese I.17. **Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. **Temperatura di trasporto** ☐ Ambiente				
	I.19. **Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				

I.20.	**Certificato come o per** ☐ Fertilizzanti organici e ammendanti ☐ Uso tecnico				
I.21.	**☐ Per il transito attraverso un paese terzo** Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso		Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero Codice del posto di controllo frontaliero		
I.22.	**☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**☐ Per l'esportazione**	
	Stato membro Stato membro Stato membro	Codice ISO del paese Codice ISO del paese Codice ISO del paese		Paese terzo Punto di uscita	Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	☐ sì ☐ no
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	
I.30.	**Descrizione della partita** Codice NC Specie Natura del prodotto: stallatico non trasformato	Regione di origine	Peso netto		

UNIONE EUROPEA **Stallatico non trasformato**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie

II.a. **Riferimento del certificato**	**II.b.** **Riferimento IMSOC**

III. Attestato sanitario

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di aver compreso che l'autorità competente del luogo di destinazione ha acconsentito all'introduzione di stallatico non trasformato nel suo territorio e che lo stallatico non trasformato di cui alla casella I.30 rispetta le seguenti condizioni:

a) nel caso di stallatico non trasformato ottenuto da volatili da cortile[1]:

[lo stallatico è originario di una zona non soggetta a restrizioni per la malattia di Newcastle o l'influenza aviaria.]

e [nel caso di stallatico non trasformato proveniente da allevamenti di volatili da cortile vaccinati contro la malattia di Newcastle, lo stallatico non è spedito in una regione che abbia ottenuto lo status di regione di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle a norma del regolamento delegato (UE) 2020/689.]

b) nel caso di stallatico non trasformato ottenuto da specie diverse dai volatili da cortile e dagli equidi[1]:

[lo stallatico è originario di una zona non soggetta a restrizioni per una malattia trasmissibile grave.]

e

[lo stallatico è destinato alla trasformazione in un impianto di fabbricazione di prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali o alla trasformazione in biogas o compost conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 ai fini della fabbricazione di stallatico trasformato o prodotti trasformati a base di stallatico.]

oppure [lo stallatico è destinato all'applicazione sul terreno in un'azienda.]

Note

Conformemente alla dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

Il presente certificato sanitario è destinato ai movimenti di stallatico non trasformato.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

— Caselle I.8 e I.10: se del caso.
— Caselle I.11, I.12 e I.16: numero di riconoscimento o di registrazione.
— Casella I.16: completare se diverso da «I.1. Speditore».
— Casella I.20: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.

Parte II

(1) Cancellare le voci non pertinenti.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma".

».